

Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 21/07/2003 n. 4202  
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

Sono in contrasto con l'art. 17 della legge n. 68/1999 le disposizioni del bando e del capitolato, nella parte in cui esonerano dall'adempimento considerato le imprese non soggette, per le proprie dimensioni, alla disciplina dettata dalla legge in tema di diritto al lavoro dei disabili. Il citato art. 17, infatti, per la formulazione in termini generali della prescrizione imposta, non consente deroghe nell'osservanza dei relativi obblighi. Ne consegue che anche le imprese concorrenti non obbligate alle assunzioni dei disabili devono, comunque, produrre una dichiarazione o una certificazione che attesti l'inapplicabilità (nei loro confronti) della normativa citata. Scopo della disposizione infatti non è solo quello di garantire all'amministrazione la conclusione del contratto con un'impresa che osserva la normativa sul diritto al lavoro dei disabili, ma anche quello di assicurare e di perseguire il rispetto di quest'ultima; finalità che si raggiungono, in forza di quanto disposto dall'art. 17 della legge n. 68/1999, imponendo comunque di dichiarare "di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili", anche se l'impresa non rientra nei casi previsti dall'art. 3 della l. n. 68/1999.